



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Art. 1 – Finalità del Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

1.1. Il presente Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (d'ora in avanti: Corso di Laurea) è formulato in applicazione del D. M. n. 509 del 3 novembre 1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", del D. M. 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" e del D. M. 25 novembre 2005 "Definizione della classe del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza" e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

1.2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale del Corso di Laurea, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente sul sito internet del Corso di Laurea.

1.3. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno accademico 2020/2021, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Corso di Laurea.

Art. 2 – Obiettivi formativi.

2.1. Il Corso di Laurea è stato concepito con lo specifico scopo di riqualificare e potenziare il raccordo degli studi giuridici con il mondo del lavoro, fornendo agli Studenti competenze più solide e più moderne, in linea con i principali sviluppi in ambito europeo. Il Corso di Laurea fornisce una preparazione giuridica finalizzata, anzitutto, allo svolgimento delle professioni legali (Avvocato, Notaio, Magistrato) e di funzioni giuridico-amministrative (Esperto legale in enti pubblici) o giuridico-economiche, caratterizzate da elevata responsabilità e complessità (Esperto legale in imprese). Il Corso di Laurea è, altresì, finalizzato all'avvio degli Studenti ad ogni attività professionale, autonoma o subordinata, per la quale sia necessaria una approfondita conoscenza del diritto. L'approccio

internazionale del piano formativo attribuisce ai Laureati le competenze per operare anche nel contesto estero.

2.2. Conformemente agli “obiettivi formativi qualificanti” indicati nel D. M. 25 novembre 2005, il Corso di Laurea si propone di fornire:

- elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- approfondimenti di conoscenze storiche, che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- approfondite capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

2.3. Il Laureato nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza sviluppa le seguenti conoscenze e capacità di comprensione:

- acquisisce un preciso metodo di approccio allo studio delle materie giuridiche, anche attraverso strumenti tecnologici e informatici;
- sviluppa un'approfondita conoscenza del sistema teorico-dogmatico tradizionale, posto a fondamento della cultura giuridica, in rapporto anche al campo economico;
- approfondisce i contenuti degli ordinamenti storici e dell'ordinamento positivo nazionale;
- si confronta con i principali problemi filosofici, che riguardano il diritto;
- acquisisce un'altrettanta compiuta conoscenza dei sistemi giuridici internazionali e di altri Paesi di tradizioni giuridiche più o meno affini;
- è posto in grado di acquisire un'ulteriore specializzazione di tali profili formativi tramite la frequenza di corsi in lingua inglese;
- acquisisce un'ampia capacità di comprendere le dinamiche e i meccanismi di funzionamento dei processi di formazione, interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, rispetto a tutti gli ordinamenti oggetto di studio.

2.4 Il Laureato nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza sviluppa le seguenti capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- è in grado di fornire soluzione a problemi giuridici, che insorgano in tutti i campi della realtà economico-produttiva e sociale;

- è in grado di individuare i procedimenti giuridici più corretti ed efficaci per la realizzazione di un'operazione economica o di qualsiasi altra forma di interazione sociale;
- è in grado di definire le modalità di risoluzione di controversie giudiziali o stragiudiziali;
- è in grado di contribuire alla realizzazione di un procedimento amministrativo o di un processo di formazione di norme giuridiche, o più in generale, allo svolgimento della funzione amministrativa e all'erogazione dei servizi pubblici;
- è in grado di svolgere un'analisi teorico-dogmatica dei sistemi ordinamentali, necessaria per la ricerca scientifica e lo svolgimento dell'attività didattica in ambito giuridico;
- è in grado di dimostrare capacità critiche, comunicative e argomentative.

2.5. Il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, matura l'autonomia di giudizio, che gli consente di:

- identificare e raccogliere i dati normativi pertinenti allo specifico problema, che è chiamato, di volta in volta, ad affrontare e risolvere;
- individuare e selezionare l'afferente materiale dottrinale e giurisprudenziale;
- analizzare i dati predetti alla luce del materiale raccolto;
- accostarsi in chiave critica alla precedente elaborazione del problema, e coglierne tutte le possibili e alternative soluzioni, in consonanza agli interessi da tutelare nella circostanza concreta;
- individuare, se del caso, soluzioni originali, quanto alle tematiche nuove che scaturiscono nel dibattito culturale o professionale, in cui si trova inserito.

L'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene anche mediante: ricerche specifiche organizzate su temi approfonditi, eventualmente anche in forma collettiva; simulazioni processuali; lezioni impartite con metodo casistico; eventuali tirocini formativi; eventuali periodi di studio all'estero; l'elaborazione e la discussione della tesi di Laurea.

2.6 Il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, matura abilità comunicative, che gli consentono di:

- padroneggiare compiutamente il lessico giuridico, sapendolo adattare ai diversi contesti in cui si trova ad operare e ai suoi diversi interlocutori;
- esprimere, in modo chiaro, le proprie conclusioni;
- esprimersi anche in, almeno, una lingua straniera;
- sviluppare l'utilizzo degli strumenti tecnologici e telematici, ormai usualmente impiegati nello svolgimento delle attività professionali.

L'acquisizione delle abilità comunicative avviene anche mediante: simulazioni processuali; lezioni impartite con metodo casistico; eventuali tirocini formativi; eventuali periodi di studio all'estero; l'elaborazione e la discussione della tesi di Laurea.

2.7 Il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, matura capacità di apprendimento, che gli consentono di:

- servirsi degli strumenti tecnici e metodologici ricevuti, per mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione, nella rispettiva attività professionale;
- accedere ai successivi e più elevati livelli della formazione, quali la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, i Master di II livello, i Corsi di perfezionamento e i Dottorati di ricerca.

2.8. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono, di norma, sei ore di didattica frontale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

3.1. Per essere ammesso al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza lo Studente deve aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Art. 4 – Ammissione subordinata a verifica della preparazione.

4.1. La preparazione iniziale dello Studente è valutata considerando il profitto conseguito nel corso degli studi di Scuola secondaria superiore. È considerato idoneo, e quindi sufficientemente preparato a frequentare con profitto il Corso di Laurea, chi abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio di almeno 70/100 (o 42/60). A tutti gli Studenti, il Corso di Laurea offre la possibilità di frequentare il corso propedeutico, per l'approccio allo studio delle materie giuridiche e per l'acquisizione di competenze trasversali, previsto dal comma 6 del presente articolo. In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. n. 270/2004), le matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 (o a 42/60) sono sottoposte a una verifica preliminare della loro preparazione, salvo quanto disposto nel comma 8 del presente articolo. Nel caso di mancato superamento della prova di accertamento prevista, o di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) ai sensi del comma 6 del presente articolo, entro il primo anno di Corso (art. 6, D.M. 270/2004), lo Studente non potrà comunque sostenere esami.

4.2. La prova di accertamento ha carattere non selettivo, ma è obbligatoria. Non è prevista la formazione di graduatoria; la prova può essere "superata" oppure "non superata".

4.3. La prova di accertamento consiste in

- (a) lettura e comprensione di un testo in lingua italiana;
- (b) produzione di un breve riassunto/parafrasi dello stesso;
- (c) risposta a domande (aperte e a risposta multipla) inerenti al testo medesimo.

4.4. La prova mira ad accertare che lo Studente presenti capacità logiche e di ragionamento, e capacità di comprendere, interpretare e rielaborare testi e documenti, in lingua italiana. Lo Studente, che abbia prodotto un riassunto/parafrasi contenutisticamente inesatto e/o formalmente scorretto e/o che non abbia risposto correttamente ad almeno metà delle domande, non avrà superato la prova.

4.5. La prova scritta, dinanzi a una Commissione di tre Docenti, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea, si svolge nel mese di settembre. Una seconda prova scritta analoga, destinata agli Studenti che non abbiano partecipato alla prima, si svolge nel mese di ottobre. Le date e le modalità, in presenza oppure *on line*, delle prove sono comunicate attraverso il sito internet del Corso di Laurea. L'esito della prova sarà comunicato, dalla Commissione, allo Studente al termine della prova stessa, nonché alla Segreteria Studenti. La Commissione, ove lo Studente dimostri carenze logiche o lessicali, pur in caso di prova superata, ha cura di indicarle, spiegarle e motivarle allo stesso, comunque raccomandandogli la frequenza al corso propedeutico, di cui al comma 6 del presente articolo.

4.6. Allo Studente, regolarmente iscritto, che non abbia superato la prova di accertamento in una delle date indicate, o che non si sia presentato, la Commissione indicherà obblighi formativi aggiuntivi (OFA). In particolare, prima della sessione invernale di esami, sarà organizzato un corso propedeutico, della durata di otto ore, tenuto da Docenti, Tutor del Dipartimento ed eventuali esperti esterni. Obiettivo del corso è di consentire allo Studente di familiarizzare con alcuni metodi di approccio alla comprensione di un testo specialistico, utilizzando tecniche appropriate per le discipline inerenti al Corso, con particolare riferimento alle strategie per riassumere un testo, all'uso delle mappe mentali e\o concettuali per facilitare il lavoro di sintesi, all'uso di vocabolari specialistici, per quanto concerne l'acquisizione corretta di parole e principî cardine. Le date del corso propedeutico sono comunicate attraverso il sito internet del Corso di Laurea. Gli obblighi formativi aggiuntivi si considerano assolti nel caso in cui lo Studente abbia frequentato il corso propedeutico e abbia risposto correttamente ad almeno metà delle domande a risposta multipla della relativa verifica di idoneità finale, somministrata *on line*.

4.7. Coloro che non si siano presentati alla prova di accertamento di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, o che non l'abbiano superata, o che non abbiano superato la verifica di idoneità finale relativa al corso propedeutico di cui al comma 6 del presente articolo, o che non abbiano frequentato il corso propedeutico, dovranno visionare il materiale didattico del corso propedeutico, che sarà pubblicato sulla piattaforma Elly, e poi sostenere la relativa verifica di idoneità finale, somministrata *on line*, fino al superamento della stessa. In caso di superamento della prova, ne sarà segnalato l'esito positivo alla Segreteria Studenti. La registrazione dell'esito positivo consentirà la regolare ammissione agli esami del primo anno e la relativa verbalizzazione.

4.8. Sono esonerati dalla verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, gli immatricolati per trasferimento, gli Studenti che abbiano effettuato un passaggio da altri Corsi e gli

immatricolati per rinuncia o decadenza, che abbiano sostenuto almeno due esami nel corso di provenienza. Sono esonerati anche i Laureati presso un altro Corso di Laurea. Sono esonerati, altresì, per delibera del Consiglio del Corso di Laurea, gli immatricolati con votazione di maturità inferiore a 70/100, che provino di avere partecipato ai PCTO ('Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento') - ex Alternanza Scuola Lavoro-, organizzati dal Corso in Giurisprudenza di Parma presso le Scuole Superiori a partire dall'anno accademico 2019/2020, e di avere superato la relativa prova finale.

Art. 5 – Offerta formativa e presentazione del piano degli studi.

5.1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati, ogni anno, attraverso il sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali e sul sito del Corso di Laurea.

5.2. Le modalità di presentazione *on line* del piano degli studi individuale da parte dello Studente sono rese note attraverso il sito del Corso di Laurea.

Art. 6 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

6.1. I Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea (d'ora in poi: i Professori o il Professore) svolgono, in ogni anno solare, non meno di otto appelli e non più di dieci appelli di esami di profitto, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

6.2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra i Professori, prevale la decisione del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito il Direttore del Dipartimento.

6.3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

6.4. Rispettando la tempistica comunicata dal Dipartimento ogni anno, i Professori inseriscono *on line* le date degli appelli degli esami di profitto, che si terranno nell'anno accademico successivo. Il Consiglio del Corso di Laurea approva, entro il mese di ottobre, il calendario e le Commissioni per gli esami di profitto.

6.5. Le Commissioni sono presiedute dal Coordinatore del corso integrato o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro Docente titolare di materia affine, nominato dal Presidente del Corso di Laurea. Le Commissioni di esame sono composte dal Presidente e da uno o

più Componenti scelti tra gli altri Professori ufficiali del Corso, i Ricercatori, i Titolari di assegno di ricerca e i Cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due Componenti la Commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.

6.6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche i «Cultori della materia», previa nomina deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono «Cultori della materia» gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario Docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico Settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze, accertate dal Consiglio di Dipartimento.

6.7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

6.8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione, ove sia presente una distanza minima di quattro ore, nel medesimo giorno, degli esami di profitto.

Art. 7 – Prove di esame di profitto.

7.1. In ciascuna sessione di esame, lo Studente in regola con l'iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza.

7.1 *bis*. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di Laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con suddivisione per lettera alfabetica o per matricola, è fatto divieto allo Studente di sostenere il relativo esame di profitto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale lo Studente risulta assegnato per lettera alfabetica o per matricola, e il relativo esame, ove sostenuto, è invalido.

7.2. Le prove di esami di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno stabilito. Il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta preselettiva, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte nel *Syllabus* dell'insegnamento, pubblicato sul sito del Corso di Laurea.

7.3. Prima dell'apertura della lista di iscrizione *on line* all'esame, il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più

appelli, dandone comunicazione al Presidente del Corso di Laurea e al Servizio per la didattica. Di questa variazione è data pubblicità sulla piattaforma ESSE3. La nuova data non potrà mai essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello anche dopo l'apertura delle liste di iscrizione *on line* agli esami, dandone tempestiva comunicazione agli Studenti e al Presidente del Corso di Laurea. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

7.4. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto, il quale risulti motivatamente impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un altro Professore del medesimo insegnamento o dal Professore di un insegnamento affine, previa comunicazione al Presidente del Corso di Laurea e al Servizio per la didattica. In caso di indisponibilità di altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 8 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

8.1. A scelta del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola degli Studenti regolarmente iscritti all'esame, oppure altro criterio imparziale.

8.2. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, lo Studente, il quale giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

8.3. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito il Presidente del Corso di Laurea, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

8.4. Per evidenti ragioni di sicurezza, il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

8.5. Lo Studente, il quale non abbia superato la prova di esame, può presentarsi alla stessa Commissione all'appello immediatamente successivo.

8.6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame, è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice. Le modalità di verifica dell'apprendimento e le modalità di comunicazione dei relativi esiti sono specificati nei *Syllabus* dei diversi insegnamenti.

Art. 9 – Verbali.

9.1. A cura del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un altro suo Componente a ciò delegato dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono caricati al più presto sul sistema informatico di Ateneo, impiegato appositamente per la verbalizzazione *on line*.

Art. 9 bis – Prove *in itinere*.

9 bis. 1. Le eventuali prove *in itinere* si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

9 bis. 2. Si definiscono prove *in itinere*:

- a) le prove intermedie: verifiche di comprensione degli argomenti fino a quel momento trattati, che valgono quali momenti di autovalutazione per lo Studente, ma che non comportano un particolare carico di studio (così da non interferire con la frequenza alle lezioni di altri corsi) e che, per quanto tenute in considerazione dal Docente, non concorrono alla determinazione del voto d'esame;
- b) le prove parziali: vere e proprie valutazioni di apprendimento, che impegnano lo Studente nello studio di diversi argomenti, e che prevedono un voto, o un giudizio, o un *bonus*, a sconto o integrazione della prova finale, e che concorrono a determinarne il risultato finale. Al fine di non distogliere lo Studente dalla regolare partecipazione ad altre lezioni, le prove parziali possono essere svolte nel periodo terminale del corso, prima delle sessioni di esame, o, per i corsi del I anno, durante la sospensione delle lezioni per la sessione autunnale, ove collocati nel I semestre, o durante la sospensione delle lezioni per la sessione straordinaria, ove annuali.

9 bis. 3. Le modalità di svolgimento delle singole prove *in itinere*, anche se somministrate *on line*, sono disciplinate dai *Syllabus* dei singoli insegnamenti. All'interno degli stessi *Syllabus* sono altresì definiti i criteri di valutazione specifici.

Art. 10 – Verifica della conoscenza delle lingue straniere.

10.1. La verifica della conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell'idoneità nella prova di Abilità linguistica e/o il relativo riconoscimento delle abilità linguistiche relative a altre lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla lingua italiana, purché, almeno, di livello B1, pari a 6 CFU, si svolge a cura del Centro linguistico di Ateneo.

Art. 11 – Tirocini.

11.1. Gli Studenti, iscritti al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, che intendano svolgere un tirocinio formativo curriculare, a partire dal terzo anno di iscrizione, sono tenuti a optare, nella compilazione del loro piano degli studi, per una Prova finale consistente nella redazione di una tesi di Laurea, o compilativa o di ricerca, da 15 CFU e nello svolgimento di un tirocinio formativo curriculare da 6 CFU, ai sensi dell'art. 13.3, lett. b), del presente Regolamento.

11.2. L'attivazione del tirocinio avviene *on line* sulla piattaforma ESSE3. Gli Studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a.), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università (b.). Nel primo caso (a.), lo Studente deve accedere alla piattaforma ESSE3, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina internet dei tirocini *on line*, accettare il tirocinio che ritiene maggiormente di suo interesse. Nel secondo caso (b.), il Soggetto ospitante, individuato dallo Studente, dovrà procedere all'accredito sulla piattaforma ESSE3, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a Studente noto", designando un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà lo Studente durante il tirocinio. Lo Studente interessato potrà quindi procedere all'accettazione di questo tirocinio. In entrambi i casi, lo Studente individua il Docente del Corso di Laurea in Giurisprudenza che assumerà le funzioni di Tutor universitario. Il Docente-Tutor, presa visione *on line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di Laurea in Giurisprudenza e approva mediante convalida *on line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on line*.

11.3. Al termine del tirocinio, lo Studente interessato allega, sulla piattaforma ESSE3, la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte, e la relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione allegata, il Tutor universitario valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà l'assenso, in via informatica, al riconoscimento, allo Studente, di 6 CFU, da registrarsi sulla Prova finale. Il riconoscimento è recepito dalla Segreteria Studenti.

11.4. È possibile svolgere il tirocinio formativo all'estero, sotto la supervisione della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento.

11.5. Eventuali tirocini oltre il primo comportano, in caso di nulla-osta del Tutor universitario, il riconoscimento di 6 CFU extracurricolari, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea.

11.6. È possibile anticipare un periodo di pratica professionale, in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea, ai sensi di quanto stabilito da apposite convenzioni stipulate tra il Corso di Laurea e gli Ordini professionali.

11.7. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora lo Studente non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Art. 12 – Studi all'estero.

12.1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposite Linee Guida pubblicate sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali e dagli appositi protocolli di Doppio titolo, vigenti nell'anno accademico di immatricolazione dello Studente.

Art. 13 – Prova finale.

13.1. Sono istituite, di regola, quattro sessioni di Laurea per anno accademico.

13.2. Per conseguire la Laurea magistrale, è necessaria la predisposizione e la presentazione di una tesi elaborata sotto la guida di un Relatore, eventualmente anche nell'ambito di una esperienza di studio svolta all'estero.

13.3. La Prova finale del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza consiste:

- a) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 21 CFU; oppure
- b) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 15 CFU, previa effettuazione di un tirocinio in Italia o all'estero, per il conseguimento di 6 CFU; oppure
- c) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 15 CFU, previo superamento di un esame di profitto aggiuntivo (scelto secondo criteri di congruenza con il piano degli studi), con il conseguimento di 6 CFU.

Nei casi di cui alle lett. a, b, c, la tesi di Laurea può essere curricolare o di ricerca, ai sensi dell'art. 15 o 15 *bis* del presente Regolamento.

Art. 14 – Relatore della Prova finale.

14.1. Relatore della tesi di Laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, attuale titolare di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

14.2. La tesi di Laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto, valido ai fini curriculari.

14.3. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di Laurea, può affidare la cura del Laureando a un Ricercatore, o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, il quale potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica del Servizio per la Didattica, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di Laurea.

14.4. Relatore della tesi di Laurea può essere anche un Professore di altro Corso di Laurea dell'Ateneo, con il quale lo Studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

14.5. Nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento, anche con suddivisione per lettera alfabetica o per matricola, preveda la titolarità di più Professori, ciascuno può essere Relatore della tesi di Laurea.

Art. 15 – Tesi di Laurea curriculare o di ricerca.

15.1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di Laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

15.2. Per «Tesi curriculare» si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura e della giurisprudenza sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media aritmetica.

15.3. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare sette punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media aritmetica.

15.4. Lo Studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura del Relatore indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di Laurea previsti. Ai fini della redazione dell'elaborato di tesi, il Candidato è invitato a seguire le indicazioni fornite dal Relatore e dal corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea, di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Previo consenso del Relatore, un capitolo della tesi di Laurea potrà essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diverse dall'Italiano.

15.5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, e soltanto ove la dissertazione del Candidato presenti adeguati requisiti di sostanza e di forma, oltre ad essere confortata da una soddisfacente discussione in sede di esame di Laurea, alla tesi possono essere riconosciuti otto punti: *a)* nel caso in cui lo Studente si presenti all'esame di Laurea con la votazione, determinata sulla base della media aritmetica degli esami precedentemente sostenuti, escluso l'eventuale punto aggiuntivo di cui al successivo comma 7, di 102/110 e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 110/110 (senza dichiarazione di lode); *b)* nel caso in cui lo Studente si presenti con la votazione di 91/110, determinata sulla base della media aritmetica degli esami precedentemente sostenuti, escluso l'eventuale punto aggiuntivo di cui al successivo comma 7, e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 99/110.

15.6. Verificato il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 5, la Commissione di Laurea può approvare, a maggioranza dei suoi Componenti, l'eventuale assegnazione di otto punti, richiesta, al momento dello svolgimento dell'esame di Laurea, dal Relatore della tesi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione. L'approvazione o la non approvazione della richiesta sarà segnalata per iscritto nel verbale di Laurea.

15.7. Lo Studente, il quale consegua la Laurea in Giurisprudenza entro il quinto anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo, la Segreteria amministrativa Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, che lo Studente si laurea entro il quinto anno accademico.

15.8. Quanto disposto da questo articolo, non riguarda gli Studenti appartenenti alla coorte 2017/2018 e successive, ai quali si applica l'art. 15-*bis*.

Art. 15 *bis* – Tesi di Laurea curriculare o di ricerca.

15 *bis*.1. Quanto disposto dal presente articolo si applica agli Studenti appartenenti alla coorte 2017/2018 e successive.

15 bis.2. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di Laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 3 e 4.

15 bis.3. Per «Tesi curriculare», si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura e della giurisprudenza sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media ponderata.

15 bis.4. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima elevate capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare otto punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea la media ponderata.

15 bis.5. Lo Studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura del Relatore indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di Laurea previsti. Ai fini della redazione dell'elaborato di tesi, il Candidato è invitato a seguire le indicazioni fornite dal Relatore e dal corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea, di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Previo consenso del Relatore, un capitolo della tesi di Laurea potrà essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diverse dall'Italiano.

15 bis.6. Lo Studente, il quale consegua la Laurea in Giurisprudenza entro il quinto anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, che lo Studente si laurea entro il quinto anno accademico.

15 bis.7. Lo Studente, al quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione per gli esami di Laurea sul verbale degli esami di Laurea previamente inoltrato dalla Segreteria.

Art. 16 – Preparazione alla stesura della tesi di Laurea.

16.1. Il Corso di Laurea organizza, con cadenza periodica, un corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea, finalizzato a fornire agli Studenti gli indispensabili criteri metodologici, che debbono

presiedere alla redazione dell'elaborato, e le nozioni necessarie al reperimento e alla selezione dei materiali e al corretto svolgimento delle relative citazioni.

16.2. Il corso, di cui al comma precedente, si svolge nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno, e si articola in due incontri di due ore.

16.3. Il corso, di cui ai commi precedenti, è tenuto da un Ricercatore o da un Titolare di assegno di ricerca, che afferisca al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con impegno a rotazione.

16.4. La frequenza al corso, di cui ai commi precedenti, non è obbligatoria, sicché agli Studenti, che non possano prendervi parte, sarà suggerito dal Relatore l'utilizzo di adeguato materiale di riferimento, anche informatico (*slides* e videoregistrazioni), reso disponibile attraverso il sito internet del Corso di Laurea.

Art. 17 – Disponibilità all'ufficio di Relatore di tesi di Laurea.

17.1. Ciascun Professore, tenuto conto dei propri impegni istituzionali, può assegnare, con riferimento ad ogni anno accademico, un numero di tesi di Laurea, di regola, non superiore a quindici.

Art. 18 – Adempimenti per sostenere l'esame di Laurea.

18.1. Lo Studente, da sessanta a trenta giorni prima della data di inizio della sessione di Laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere agli adempimenti segnalati nell'apposita pagina internet, reperibile sul sito del Corso di Laurea.

18.2. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di Laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di Laurea.

18.3. Lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di Laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione degli esami di Laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 19 – Commissione per gli esami di Laurea.

19.1. La Commissione per gli esami di Laurea è nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

19.2. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di Laurea, su richiesta del Servizio per la Didattica, ciascun Professore, Ricercatore e ciascun Titolare di assegno di ricerca afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di Laurea, nella misura, di volta in volta, richiesta.

19.3. Il Presidente della Commissione degli esami di Laurea è nominato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai Componenti la Commissione per gli esami di Laurea, oppure dell'anzianità accademica.

19.4. Le funzioni di Segretario della Commissione degli esami di Laurea sono svolte dal Ricercatore meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

19.5. In considerazione del numero di Laureandi della sessione, il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di Laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

19.6. Il Direttore del Dipartimento può disporre che le Commissioni per gli esami di Laurea, o la Commissione per gli esami di Laurea, siano costituite da nove Componenti, nel qual caso, la valutazione finale, espressa in novantesimi, è anche espressa nel corrispondente voto in centodecimi.

19.7. Ove la Commissione per gli esami di Laurea operi con la contemporanea presenza di otto o sette dei suoi Componenti, la valutazione finale, espressa in ottantesimi, o in settantesimi, è anche espressa nel corrispondente voto in centodecimi.

Art. 20 – Valutazione dell'esame di Laurea.

20.1. Nell'assegnare il punteggio, di cui ai precedenti art. 15 e art. 15-bis, la Commissione per gli esami di Laurea deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dal Laureando negli esami di profitto curricolari;
- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione del Laureando di fronte alla Commissione per gli esami di Laurea;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

20.2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascun Presidente delle Commissioni per gli esami di Laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della

seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di votazione uguale o superiore ai sei punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

20.3. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione per gli esami di Laurea può invitare ciascun Componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

20.4. La Commissione per gli esami di Laurea può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curriculare del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di Laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione per gli esami di Laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

20.5. Nell'ipotesi in cui il Relatore ritenga meritevole la proposta, alla Commissione per gli esami di Laurea, del conferimento della dignità di stampa a una tesi di Laurea, deve informarne il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta elettronica di Ateneo, almeno venti giorni prima della data prevista per l'esame di Laurea. In tal caso, il Direttore, ricevuta copia della tesi di Laurea da parte dello Studente, nomina una Commissione di cinque Professori di prima fascia, i quali, almeno tre giorni prima della data fissata per l'esame di Laurea, sono tenuti a comunicargli, per iscritto, il loro giudizio sulla dissertazione di Laurea, espresso a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione, viene data comunicazione a tutti i Componenti la Commissione per l'esame di Laurea. La Commissione per gli esami di Laurea, tenuto conto del predetto giudizio, può deliberare, all'unanimità, il conferimento della dignità di stampa.

Art. 21 – Riconoscimento degli studi pregressi.

21.1. Gli Studenti con carriere pregresse e studi universitari già compiuti in Italia o all'estero che si iscrivono al Corso di Laurea in Giurisprudenza possono richiedere il riconoscimento di tali attività, secondo le regole deliberate annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea.

21.2. La convalida di attività formative per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di attività formative per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno. La convalida di attività formative per almeno 130 CFU permette l'iscrizione al quarto anno. La convalida di attività formative per almeno 180 CFU permette l'iscrizione al quinto anno.

Art. 22 - Disposizioni finali.

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.